

CAPITOLATO SPECIALE

PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

PARTE I

ART. 1 - OGGETTO E SEDI

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione, ai sensi dell'art. 164 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazione di distributori automatici.

Il servizio dovrà essere svolto presso le seguenti sedi:

- 1 - Municipio - Via Sant'Antonio 11, P.T. c/o uscita sicurezza
- 2 - Municipio - Via Sant'Antonio, 11 – P.T. locali Polizia Locale
- 3 - Centro Byc/Colonia - Via Levantina, 100 – P.T.
- 4 - Biblioteca - Piazzetta Jesolo, 1 – P.T.
- 5 - Edificio staccato Comando Polizia Locale - Via Equilio, 15 – P.T.
- 6 - Scuola Media Superiore Michelangelo - Piazza Matteotti, 5 – P.T. – P1°
- 7 - Scuole Elementare Marco Polo - via F. Petrarca, 5 – P.T.
- 8 - Scuola Elementare G. Rodari - via Antiche Mura, 53/B – P.T.
- 9 - Scuola dell'infanzia B. Munari -via Oscar Romero, 23 – P.T.
- 10 - Scuola elementare T. Vecellio - via C. Colombo, 86 (Cortellazzo) P.T.
- 11 - Scuola D'Annunzio - via Del Bersagliere, 10 – P1°
- 13 - Scuola dell'Infanzia Joan Mirò - via Correr, 62 – P.T.
- 14 - Scuola elementare Verga - via A. Moro, 1 – P.T.

Al fine di consentire ai concorrenti di formulare la propria offerta e definizione del bacino di utenza potenziale, si forniscono le seguenti informazioni, a carattere puramente indicativo e non vincolanti, in quanto si precisa che l'utilizzo dei distributori da parte dell'utenza è facoltativo e pertanto il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancata e/o minore fruizione del servizio da parte degli utenti:

TABELLA 1		
LOCALI	DISTRIBUTORI	POTENZIALI UTILIZZATORI
SEDI COMUNALI		
MUNICIPIO	N. 3 BEVANDE CALDE	N. 230 DIPENDENTI + UTENZA PUBBLICA
	N. 3 BEVANDE FREDDE/SNACK	
	N. 1 SOLO BEVANDE FREDDE	
CENTRO BYC/COLONIA	N. 1 BEVANDE CALDE	N.15 UTENTI/DIPENDENTI
	N.1 BEVANDE FREDDE/SNACK	
BIBLIOTECA	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 10 DIPENDENTI + UTENZA PUBBLICA
	N.1 BEVANDE FREDDE/SNACK	
EDIFICIO STACCATO P.L.	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 20 DIPENDENTI STAGIONE INVERNALE
	N.1 BEVANDE FREDDE/SNACK	

		N. 40 DIPENDENTI STAGIONE ESTIVA
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 1° ITALO CALVINO		
SCUOLA MICHELANGELO	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 74 DOCENTI/ATA + 350 ALUNNI
	N. 2 BEVANDE FREDDE/SNACK	
SCUOLA MARCO POLO	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 35 DOCENTI/ATA
	N.1 BEVANDE FREDDE/SNACK	
SCUOLA RODARI	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 32 DOCENTI/ATA
	N.1 BEVANDE FREDDE/SNACK	
SCUOLA MUNARI	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 19 DOCENTI/ATA
SCUOLA VECELLIO	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 17 DOCENTI/ATA
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 2° G. D'ANNUNZIO		
SCUOLA D'ANNUNZIO	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 70 DOCENTI/ATA
	N.1 BEVANDE FREDDE/SNACK	
SCUOLA JOAN MIRO'	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 10 DOCENTI/ATA
SCUOLA VERGA	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 15 DOCENTI/ATA

In base ai dati in possesso dell'ufficio provveditorato riferiti al biennio 2016/2017 i consumi medi annui di bevande calde sono di n. 112.876 e di n. 55.470 per bevande fredde, snack e altri prodotti confezionati. I consumi dell'anno 2018 si stimano in linea con i consumi dell'anno precedente.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RICONSEGNA DEGLI SPAZI

La concessione ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 10/01/2019 fino al 31/12/2023.

Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla riconsegna degli spazi, liberi da cose e attrezzature, nello stato in cui li ha ricevuti, e nel termine di cui all'art. 25, fatto salvo l'esercizio da parte del Comune di tutte le azioni mirate a rimettere gli stessi nella sua piena disponibilità.

Trova applicazione l'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 per cui il concedente si riserva la facoltà, con preavviso al concessionario non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di prorogare il contratto per un numero massimo di mesi 6 (sei) finalizzato all'espletamento della procedura di affidamento del nuovo contratto. La proroga dovrà essere accettata dal concessionario alle medesime condizioni di contratto.

La concessione/consegna degli spazi avviene in via precaria, e trova la sua causa nella gestione economica del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazione di distributori automatici. Pertanto la durata della concessione/consegna degli spazi è inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della concessione di servizio.

Alla scadenza contrattuale il concessionario non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

ART. 3 - CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario deve versare al Comune un canone di concessione annuo, equivalente all'importo offerto in sede di gara.

L'ammontare del canone annuo posto a base di gara, soggetto a rialzo, è fissato in € 22.000,00 (ventiduemila/00) dovuto all'Amministrazione per la concessione in esclusiva degli spazi adibiti al servizio di ristoro a mezzo distributori automatici e sarà comprensivo:

- del rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano;

- dei prezzi scontati per gli utenti che utilizzano la chiavetta ricaricabile.

Il corrispettivo annuo stabilito in sede di gara resterà fisso ed invariato per i primi 24 mesi decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio; trascorso tale periodo si potrà dare luogo ad adeguamento del canone, su richiesta del Comune; tale adeguamento avverrà in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il canone di concessione deve essere corrisposto annualmente e versato in un'unica rata anticipata entro il 15 febbraio. Per il primo anno il canone dovrà essere versato entro il 30 marzo 2019.

ART. 4 - DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO, SUB-CONCESSIONE E DI CONCESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, disciplinate all'art. 175 comma 1 lett. d) n. 2 del d.lgs.50/2016 e ss.mm., è vietato cedere, anche parzialmente e/o in maniera gratuita, il contratto assunto, pena l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi dell'art.1456 del c.c., fatti salvi i maggiori danni conseguenti accertati.

È vietata la sub-concessione ed è vietato l'utilizzo dei locali messi a disposizione dall'Ente per uso diverso da quello cui sono espressamente destinati.

ART.5 – SUBAPPALTO

La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire in proprio la concessione oggetto del presente capitolato. E' ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'art. 174 del d.lgs. 50/2016 con le modalità ivi previste. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con la natura del contratto, le disposizioni di cui all'art. 105 del medesimo decreto. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Ente è vietato al concessionario cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato. Il subappalto non autorizzato o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere per l'Ente il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. L'Ente concedente provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.lgs 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di concessione. All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare le parti di servizio che intendono subappaltare, in mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è vietato.

Art. 6 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore annuale presunto della concessione del servizio viene stimato, ai sensi degli artt. 167 e 35 del d.lgs. 50/2016, in **€ 86.132,00** (euro ottantaseimilacentotrentadue/00), corrispondente ad un valore per l'intera durata quinquennale di **€ 430.660,00** (euro quattrocentotrentamilaseicentosessanta), al netto dell'IVA di legge.

Il valore globale della concessione, comprensivo dell'eventuale opzione di proroga di mesi sei, di cui all'art. 106, comma 11 del d. lgs. 50/2016, è pari a **€ 473.726,00** (quattrocentosettantatremilasettecentoventisei).

L'importo così stimato è puramente indicativo e dipende da una pluralità di fattori legati anche alle scelte che l'aggiudicatario adotterà per la gestione del servizio. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte dell'aggiudicatario in quanto rientranti nell'alea propria della fattispecie di contratto in questione.

L'importo degli oneri per la sicurezza necessari alla riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali, ammonta ad Euro 0,00 (zero/00).

In un'ottica di efficienza e di economicità rispetto agli obiettivi da perseguire e stante l'omogeneità del servizio in questione, il Comune non ha ritenuto di suddividere la presente concessione in due o più lotti ai sensi dell'art. 51, c. 1, del d.lgs.50/2016.

La concessione del servizio verrà aggiudicata ad un'unica ditta sulla base del maggior canone annuo di concessione offerto rispetto al canone annuo posto a base di gara.

Art. 7- GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm. l'aggiudicatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento della concessione di servizio, dovrà presentare prima della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore del comune di Jesolo, di importo **pari al 10% del valore quinquennale stimato della concessione**, fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere costituita secondo lo schema tipo di cui D.M. 19.01.2018, n. 31.

La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa, pertanto, va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni, calcolati dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto.

E' fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione Comunale di rivalersi sul concessionario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI

L'Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale diretta/indiretta derivante dall'esecuzione del servizio; pertanto il concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

Il concessionario dovrà altresì attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle attività costituenti oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di riferimento, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi.

Il servizio viene effettuato a totale rischio e pericolo del concessionario che se ne assume tutte le responsabilità e dovrà provvedere, con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, sanitaria ed assicurativa.

Indipendentemente dall'obbligo di stipulare apposita assicurazione di seguito indicata, il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato, o comunque ad esse ricollegabili.

L'Ente è altresì esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità/mancanza di energia elettrica e per la mancanza di qualsiasi altro servizio, e per eventuali furti, incendi e manomissioni dei beni forniti, nonché da qualsiasi responsabilità per eventuali rotture, scassi, atti vandalici, furti o danneggiamenti alle apparecchiature installate e/o asportazioni di prodotti.

L'Ente non è responsabile dei danni, eventualmente causati dal comportamento dei dipendenti e utilizzatori in genere, alle attrezzature ed alle macchine distributrici del Concessionario.

Il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, presso una primaria Compagnia di Assicurazione:

- una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per danni provocati a terzi compresi i dipendenti del Comune di Jesolo e i fruitori del servizio, con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per persona per ciascun sinistro e che copra anche i rischi da tossinfezione alimentari e/o avvelenamenti subiti dagli utenti del servizio.

Della polizza suddetta, il Concessionario è tenuto a fornire copia al Comune di Jesolo entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

L'esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per il Comune di Jesolo, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento dette coperture assicurative, il contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il Concessionario è responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperti dalla polizza. Resta, tuttavia, inteso che i massimali suindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile da parte del concessionario che risponderà sempre, comunque, nel suo valore complessivo.

ART. 9 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Prima dell'avvio del servizio il Concessionario deve acquisire in autonomia da parte delle autorità preposte (qualora non già rilasciati, o se del caso volturare a proprio nome), tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benessere previste dalla normativa vigente. Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benessere dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell'espletamento del contratto.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere disponibile ad ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dal Comune di Jesolo di verificare la conformità del servizio agli standard di Capitolato e alle normative vigenti.

ART. 10 - SPAZI PUBBLICITARI

Tutti gli spazi utilizzabili per fini pubblicitari rimangono di disponibilità del Comune di Jesolo il quale potrà insindacabilmente decidere di utilizzarli a scopo pubblicitario senza per questo dover riconoscere compensi di qualunque natura al Concessionario.

Il Concessionario non potrà in autonomia utilizzare o concedere a terzi qualsiasi spazio a uso pubblicitario.

Il Concessionario deve essere preventivamente autorizzato dal Comune di Jesolo per:

- utilizzare gli spazi pubblicitari per pubblicizzare il proprio marchio e/o prodotti e/o servizi;
- per stipulare contratti di concessione o vendita a terzi di spazi pubblicitari.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il Comune potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per le seguenti fattispecie:

- a) ritardo di oltre 10 gg nell'inizio dell'attività stabilita da contratto;
- b) violazione delle norme di sicurezza, prevenzione e salute sui luoghi di lavoro;
- c) sospensione o interruzione ingiustificata del servizio per oltre 5 giorni consecutivi;
- d) mancato pagamento o recidiva morosità di oltre 3 mesi nel pagamento del canone di concessione e delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Ente;
- e) mancato rinnovo della polizza RCT;
- f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva nella parte eventualmente escussa entro il termine di **15 (quindici) giorni** lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- g) vendita e/o somministrazione di prodotti e generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità;
- h) utilizzo di prodotti alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettature, confezionamento e trasporto;
- i) casi di intossicazione alimentare;
- j) erogazione di bevande alcoliche;
- k) a seguito di almeno due violazioni degli obblighi contrattuali contestate formalmente nell'arco di dodici mesi per le quali non siano pervenute o non siano state accolte da parte del Comune le giustificazioni del concessionario;
- l) non ottemperanza, entro 5 giorni, alle prescrizioni dell'Ente in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;
- m) qualora, a seguito di rilevazioni effettuate dalle competenti Autorità, risultino accertate infrazioni igienico-sanitarie od inerenti al lavoro;
- n) frode, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- o) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente;
- p) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto;
- q) violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- r) violazione delle previsioni del d.pr. 62/2013 e ss.mm. o del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Jesolo, approvato con delibera di giunta comunale n. 5 del 26/01/2016, visionabile al

link <http://www.comune.jesolo.ve.it> + Amministrazione trasparente + disposizioni generali + atti generali;

- s) violazione delle previsioni del “protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto il 07.09.2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture del Veneto, l’ANCI Veneto e l’URPV, a cui il Comune di Jesolo ha aderito con delibera di giunta comunale n. 2 del 19.01.2016 consultabile all’indirizzo <http://www.comune.jesolo.ve.it/corruzione> ;
- t) accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e la Ditta risultanti da evidenze giudiziarie, consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio.
- u) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Ente, in forma di lettera spedita via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.;
- quando la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa antimafia venga accertata, a carico del Concessionario, successivamente alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del d.lgs. 50/2016;
- in caso di cessione del contratto o inosservanza del divieto di sub-concessione o di cessazione dell’attività del Concessionario.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause di cui al presente articolo, il Comune, si riserva di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l’intero deposito cauzionale prestato dal concessionario.

Nessun indennizzo è dovuto al concessionario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 12 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario non esegua, anche parzialmente, per qualsiasi causa le prestazioni oggetto della presente concessione, il Comune potrà ordinare a terzi l’esecuzione, parziale o totale, di quanto omesso dallo stesso con conseguente addebito dei relativi costi e dei danni eventualmente derivati al Comune; verranno inoltre applicate le relative penali.

ART. 13 – RECESSO

E’ facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento della sua esecuzione con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi da comunicarsi al Concessionario con PEC, per ragioni di pubblico interesse o per sopravvenute disposizioni normative.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

In caso di recesso il Concessionario rinuncia espressamente, sin d’ora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..

ART. 14 - CONTESTAZIONI

Sulla base delle osservazioni e delle contestazioni rilevate dal R.U.P., l’Ente farà pervenire al Concessionario eventuali prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi entro 5 (cinque) giorni, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione. Il Concessionario è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dall’Ente, in relazione alle contestazioni mosse. Se entro il termine previsto dal presente articolo il Concessionario non produce alcuna comprovata giustificazione, l’Ente applicherà le penali previste dal presente capitolato.

ART. 15 – PENALI

Il Concessionario nell'esecuzione della concessione e per tutta la sua durata, dovrà applicare le normative e le disposizioni regolamentari concernenti il servizio oggetto della stessa sia quelle già vigenti al momento dell'affidamento sia quelle che dovessero successivamente essere approvate.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidiva, fatta salva la risoluzione del contratto.

Le penalità saranno precedute da regolare contestazione dell'inadempienza così come previsto all'art. 14.

In caso di recidiva nell'arco di 30 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

Le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto o mancato adempimento del Concessionario sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta alla stessa non addebitabili. Gli inadempimenti che il Concessionario ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, all'Ente entro 3 giorni lavorativi dall'inizio del loro avverarsi.

Le inadempienze denunciate dall'Ente comportano l'applicazione delle penali di seguito indicate; le penali sono applicate anche in maniera additiva per ciascun distributore oggetto dell'inadempienza e per ciascuna specifica tipologia di penale.

0,3 per mille del valore quinquennale della concessione indicato all'art. 6:

- Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio e nel rimuovere ciascun distributore al termine del contratto o in qualsiasi momento l'Ente richieda lo spostamento del distributore.
- Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'art. 26.
- Per ogni giorno di ritardo del pagamento del canone annuale.

Euro 100,00:

- Per ogni tipologia di prodotto venduto che non rispetta almeno una delle specifiche minime indicate all'art 23, lett. A, B, C e D (la penale è additiva per ogni specifica minima non rispettata da una singola tipologia di prodotto).
- Per la distribuzione di generi alimentari per i quali il Comune abbia ritenuto non opportuna l'erogazione.
- Per ogni singolo prodotto scaduto presente nei distributori.
- Per ogni giorno in cui il Concessionario utilizza o concede a terzi, senza autorizzazione dell'Ente, spazi pubblicitari.

Euro 400,00:

- Per ogni caso di mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché delle corrette tecniche e procedure relative alle operazioni di pulizia e/o uso improprio o non conformità di prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti.

Variabile da Euro 50,00 a euro 500,00:

- per ciascuna violazione di norme contenute nel presente Capitolato non espressamente previste nelle penalità di cui sopra, l'Ente si riserva l'applicazione di una penale compresa fra un minimo di euro 50,00 e un massimo di euro 500,00 per ogni ulteriore inadempienza rispetto a quelle precedentemente previste. L'entità della penale è definita a discrezione dell'Ente, in rapporto alla gravità dell'inadempimento.

L'imposizione delle penali non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di inadempienza del Concessionario, resta ferma la facoltà dell'Ente di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato addebitando al Concessionario i relativi costi sostenuti.

ART. 16 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sullo stabile ove si svolge il servizio in questione.

In tale evenienza il canone dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione, al numero di distributori disinstallati e in relazione al numero dell'utenza servita.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo entro 3(tre) giorni al Servizio Provveditorato dell'Ente, affinché quest'ultimo possa adottare le opportune misure.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l'Ente si riserva il diritto alla richiesta del risarcimento danni subiti ed all'applicazione delle penali previste.

ART. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica con spese ad esso inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione a totale carico della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria dovrà presentare ai fini della stipulazione del contratto la cauzione definitiva e la garanzia prevista all'art. 8 del presente capitolato.

Il Concessionario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto a corrispondere al Comune le spese relative alla pubblicazione del bando di gara.

ART. 18 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm..

ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Jesolo, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 26.01.2016 quale allegato n.5 al P.T.P.C. 2016/2018 e pubblicato sul sito internet del Comune all'indirizzo <http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4238>, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

ART. 20 – DISPOSIZIONI AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

Il Concessionario sarà obbligato al rispetto del nuovo “Protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto il 07.09.2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto a cui il Comune di Jesolo ha aderito con delibera di giunta comunale n.2 del 19.01.2016 e consultabile al sito del Comune <http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4470>.

Art. 21 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie inerenti e conseguenti alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto o comunque connesse al contratto e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario. Il Foro competente è quello di Venezia. È escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Responsabile unità organizzativa Provveditorato, Eddi Bonotto.

PARTE II

ART. 23 – SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI PRODOTTI IN VENDITA

Il Concessionario ha la facoltà di decidere i prodotti distribuiti con i limiti di seguito riportati.

Il Comune di Jesolo si riserva la facoltà di decidere:

- la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione;
- specifici prodotti (identificati con marca e tipologia) da collocare nei distributori installati nelle scuole nella misura massima del 20% delle spirali presenti in ciascun distributore.

A) CARATTERISTICHE GENERALI

Nei distributori automatici devono essere sempre disponibili prodotti:

- di alto livello qualitativo;
- conformi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e igiene alimentare;
- con confezioni conformi alle normative vigenti in materia di prodotti alimentari e con indicazione di tutte le sostanze alimentari di cui è composto ciascun prodotto posto in distribuzione; di materiale idoneo all'imballaggio della particolare derrata alimentare in esse contenuta, devono inoltre risultare chiuse o sigillate ed intatte.

È comunque tassativamente vietato utilizzare:

- alimenti transgenici;
- conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge;
- ogni forma di riciclo di prodotti avanzati;
- alimenti scaduti;
- bevande alcoliche.

B) BEVANDE CALDE:

Con riferimento alle bevande calde, i distributori installati devono sempre erogare:

- caffè (corto, normale, lungo, macchiato,...) :
 - in grani di prima scelta macinato all'istante o caffè in cialde;
 - grammatura minima di gr. 7 di prodotto per ogni erogazione;
- tè, camomilla, tisane, derivati del caffè:
 - completamente senza zuccheri o dolcificanti (la quantità di dolcificante deve essere decisa dall'utente)

C) BEVANDE FREDDE:

Con riferimento alle bevande fredde, nei distributori dovrà essere sempre presente:

- acqua minerale naturale e frizzante in vetro o PET da 0,5 lt proveniente da sorgenti italiane;
- succhi di frutta (in vetro, PET, tetrapak o blister) con contenuto minimo da 200 ml;
- altre bevande

D) ALIMENTARI PRE- CONFEZIONATI:

Con riferimento agli elementi preconfezionati, in ogni distributore dovranno essere sempre presenti:

- almeno una tipologia di yogurt naturale (senza zuccheri o dolcificanti) in confezioni contenenti almeno 125 gr di prodotto;
- almeno due prodotti provenienti dalla rete del commercio equo e solidale (produttori certificati FLOCERT o certificati AGICES o certificati Fairtrade-Trans Fair o provenienti dal Consorzio CTM Altromercato) e prodotti idonei a utenti affetti da celiachia;
- almeno due prodotti di provenienza locale (filiera di produzione e confezionamento corta, prodotto all'interno della regione Veneto)

Uno stesso prodotto può essere considerato utile per il soddisfacimento di più delle suddette condizioni.

ART. 24 – SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori automatici devono:

- consentire l'erogazione di bevande calde, bevande fredde, alimenti preconfezionati;

- essere dotati di idonea omologazione, marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);
- essere rispondenti alle norme e prescrizioni, anche tecniche, sia italiane che europee, vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di compatibilità elettromagnetica;
- essere ad alta efficienza energetica rientrabile almeno nella classe energetica A o superiore, secondo il protocollo di consumo energetico EVA EMP (ultima versione);
- essere dotati di impianto refrigerante privo di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale.

I distributori inoltre, devono:

- accettare come strumento di pagamento le monete ed essere muniti di servizio di “rendi resto” in moneta contante;
- segnalare chiaramente e tempestivamente l’eventuale assenza di monete per il resto;
- garantire, in caso di malfunzionamento o di mancata erogazione dei prodotti richiesti e pagati, la restituzione delle somme indebitamente trattenute;
- prevedere un sistema di pagamento con ricaricabile. In tal caso la chiavetta deve essere fornita all’utente con un eventuale deposito cauzionale massimo di euro 5,00 (cinque);
- consentire all’utente la possibilità di scelta della quantità di zucchero, compresa la possibilità di assenza completa di zucchero;
- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distributori e avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e conforme alle disposizioni in vigore, nonchè resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione;
- essere collocati in maniera tale da non ostacolare le vie d’esodo e le uscite di sicurezza;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
- avere la bocca esterna di erogazione non esposta e protetta da inquinanti vari;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni ovvero munito di sportello;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del concessionario ed il suo recapito nonchè il nominativo ed il recapito telefonico del referente a cui rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, ecc.
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti e dei relativi prezzi;
- avere una adeguata autonomia di bicchieri e palette;
- essere dotati di appositi contatori delle quantità, per ciascun prodotto, delle somministrazioni di bevande caldeerogate, la cui lettura deve essere liberamente consentita al personale del comune di Jesolo responsabile della gestione del contratto di concessione.

ART. 25 - ONERI PER L'AVVIO E L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario è tenuto a fornire al comune di Jesolo, prima della stipula del contratto, le schede tecniche relative a tutti i distributori installati con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici.

Sono a carico del Concessionario:

- la fornitura di distributori automatici idonei in tipologia e potenzialità a rendere soddisfacente il servizio e a far fronte alle necessità degli utenti e del personale dipendente;
- l’installazione dei distributori negli spazi indicati dal Comune di Jesolo in fase di affidamento;
- tutti gli oneri relativi all’installazione (anche nel caso di modifiche di ubicazione), comprese le derivazioni, gli eventuali allacci idrici ed elettrici in prossimità delle macchine distributrici; le suddette attività devono essere effettuate a perfetta regola d’arte e in osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti;
- la fornitura dei prodotti erogati dai distributori automatici;
- l’installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori per acqua;
- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori;

- la collocazione, in prossimità dei distributori automatici, di idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio atti alla raccolta differenziata in maniera conforme alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
- lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi;
- la presentazione di tutte le istanze e comunicazioni alle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato nonché gli eventuale rinnovi, anche in base a nuove disposizioni di legge in materia emanate in vigore del contratto;
- la rimozione dei distributori al termine del contratto o in qualsiasi momento il Comune lo richieda, a suo insindacabile giudizio. Al termine del contratto la rimozione deve avvenire **entro 10 giorni lavorativi** dalla scadenza del contratto medesimo, senza necessità di richiesta da parte del Comune di Jesolo. In caso di mancata rimozione e ritiro dei distributori, l'ente provvederà direttamente alla loro rimozione, ritiro e deposito a spese del concessionario, salvo il risarcimento del maggiore danno subito;
- se necessario la pulizia dei pavimenti presenti nelle zone in cui sono posizionati i distributori in caso di qualunque lavorazione effettuata dal Concessionario e al termine del contratto;
- provvedere alle riparazioni e ai ripristini conseguenti a eventuali danni all'immobile e agli impianti-causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori.

Durante lo svolgimento del contratto, il Comune si riserva comunque la possibilità di disporre spostamenti dei distributori installati in altre zone ritenute idonee. I lavori d'impiantista sugli immobili sono a totale carico del concedente, materiali inclusi.

Il concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione deve essere sempre data anticipatamente comunicazione scritta al RUP che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

ART. 26 - MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO DELLE MACCHINE

Le attività di rifornimento, pulizia e manutenzione delle macchine distributrici dovranno essere eseguiti dal concessionario in orari tali da non intralciare l'accesso e l'uscita dei lavoratori, utenti e studenti.

In particolare l'accesso alle scuole non potrà avvenire nell'orario di entrata, uscita e ricreazione degli alunni. Il Concessionario dovrà pertanto concordare con i Dirigenti scolastici l'orario di accesso agli edifici.

Il Concessionario deve garantire la realizzazione di un programma di manutenzione finalizzato al funzionamento continuativo dei distributori ed a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.

In particolare il Concessionario deve effettuare:

- interventi di rifornimento con una frequenza tale da garantire sempre il tempestivo reintegro dei prodotti esauriti e quindi tale da garantire la disponibilità costante di tutti i prodotti, ed un servizio pienamente soddisfacente per l'utenza;
- interventi di manutenzione ordinaria, compresa la pulizia interna ed esterna dei distributori, con frequenza tale da garantire i livelli minimi di igiene e la continuità di funzionamento delle macchine.

In caso di guasti il concessionario è tenuto ad intervenire entro 24 ore lavorative dalla chiamata.

I suddetti interventi devono essere effettuati in giorni e orari in accordo con il Comune.

ART. 27 - CONTABILIZZAZIONE DEI PRODOTTI EROGATI

Il Concessionario deve trasmettere al Comune di Jesolo- Servizio Provveditorato - un resoconto annuale, entro giorni 90 dalla data di decorrenza di ciascuna annualità, caratterizzato dalla quantità di prodotti erogati per ciascun specifico prodotto e singolo distributore e il relativo incasso. A tal fine ogni distributore automatico di bevande calde deve essere dotato di appositi contatori delle quantità, per ciascun specifico prodotto, delle somministrazioni erogate, la cui lettura deve essere liberamente consentita al personale del Servizio comunale responsabile della gestione del contratto di concessione.

Al riguardo, si rappresenta che i distributori automatici dovranno essere "censiti" online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 127/2015 e dal provvedimento della stessa Agenzia del 30.06.2016.

ART. 28 – CORRISPETTIVI

I corrispettivi per il servizio rimarranno a totale ed esclusivo carico dei fruitori con conseguente esonero per il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. I prezzi delle consumazioni dovranno rimanere invariati per i primi 24 (ventiquattro) mesi.

Il pagamento delle consumazioni dovrà poter avvenire con monete o banconote, con sistema rendi-resto, o con ricarica a mezzo “chiave” elettronica.

ART. 29 - PERSONALE

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- possedere adeguata professionalità e qualifica;
- essere munito delle prescritte abilitazioni sanitarie;
- operare conformemente alle prescrizioni delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso;
- portare ben visibile, al fine di agevolarne l'identificazione, una tessera di riconoscimento contenente la foto, le generalità del lavoratore, la data di nascita e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 c. 8 D. Lgs. 81/2008).

Il Comune potrà segnalare al concessionario l'inidoneità all'esecuzione del servizio da parte del personale addetto o l'eventuale comportamento di grave negligenza o indecoroso o oltraggioso dello stesso nei confronti dell'utenza, chiedendone l'immediata sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di variazione delle condizioni contrattuali/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di aggiudicazione.

Il concessionario sarà responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale.

Il concessionario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio oggetto della concessione, condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, CCNL ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro Contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni, nonché dovrà assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali.

ART. 30 - IL REFERENTE DEL SERVIZIO

Il Concessionario ha l'obbligo di nominare un proprio Referente e comunicare al Comune di Jesolo i seguenti dati del Referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico mobile.

Il Referente del servizio:

- costituisce l'unica interfaccia nei confronti dell'ente,
- è conferita formalmente la delega a rappresentare il Concessionario stesso e trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse sorgere,
- è assegnata la supervisione e il coordinamento di tutte le attività e prestazioni da svolgere,
- deve vigilare affinché ogni fase di svolgimento del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali,
- ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'ente ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.